



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, RISORSE AGROALIMENTARI E FORESTAZIONE
SETTORE 6 - AMBIENTE E ZOOTECNIA**

Assunto il 15/06/2023

Numero Registro Dipartimento 790

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 8345 DEL 15/06/2023

Oggetto: Rettifica D.D.G. n. 6625 del 15/05/2023 avente ad oggetto “Programma Strategico della PAC 2023/2027 - Complemento Strategico Regionale della Calabria D.G.r. n. 738 del 28.12.2022 – Approvazione Avviso Intervento/Azione SRA 29.02 Mantenimento dell’agricoltura biologica”.
Proroga termini.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE – L'AUTORITA' DI GESTIONE

Visti

Lr 7/1996; DGr 2661/1999; DPGR 354/1999; DGr 665/2022; DGr 36/2022; DGr 118/2023; DGr n. 189/2023

Visti

la D.G.r. n. 345 del 02.08.2018 con la quale è stato individuato, temporaneamente, quale Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014-2022, il Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari;

il D.P.G.R. n.134 del 29/12/2022 di nomina del dott. Giacomo Giovinazzo Dirigente Generale del Dipartimento "Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione";

il D.D.G n. 4811 del 04.05.2022 di conferimento all'arch. Giovanni Pandullo dell'incarico di reggenza del Settore n. 6 "Ambiente e Zootecnia", prorogato con D.D.G. n. 5713 del 24.04.2023;

il D.D.G. n. 5079 dell'11.05.2022 avente ad oggetto "Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione – Adempimenti di cui alla D.G.R. n. 159 del 20.04.2022. Micro-organizzazione";

il D.D.S. n. 1907 del 10.02.2023 d'individuazione del Centro di Responsabilità della Misura 11 "Agricoltura Biologica" PSR 2014-2022 - il prot. n. 94972 del 28.02.2023 di affidamento di Responsabilità dell'U.O. 6.8 "Agricoltura Biologica" – il prot. n. 217179 del 15.05.2023 disposizione di servizio per l'assegnazione della responsabilità di procedimento per l'intervento SRA 29 inerente il Complemento di Programmazione per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico della PAC 2023/2027 della Regione Calabria, provvedimenti conferiti al funzionario dott. Raffaele Fabiano;

Visti

il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani Strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;

il Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

la Decisione di esecuzione C (2022) 8645 final, adottata dalla Commissione il 2 dicembre 2022, che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini de sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Visti

la D.G.r. n. 738 del 28.12.2022 di approvazione del Complemento di Programmazione per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico della PAC 2023-2027 della Regione Calabria (CSR);

la D.G.r. n. 123 del 31.03.2023 d'istituzione del Comitato di Monitoraggio per l'attuazione del Complemento Strategico PAC della Regione Calabria ai sensi dell'art. 124 del Reg. (UE) 2021/2115;

Preso atto che

l'articolo 34 del Regolamento (UE) 2022/2472 della commissione del 14 dicembre 2022 recita "Gli aiuti a favore degli impegni agro-climatico-ambientali sono compatibili con il mercato interno ai sensi

dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento”;

gli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) del 21.12.2022 capitolo 2 recita “Le norme sugli aiuti di Stato non si applicano pertanto né al cofinanziamento delle misure di sviluppo rurale (parte FEASR e parte nazionale) né ai finanziamenti nazionali integrativi che si aggiungono a tali misure, purché l'intervento in questione sia collegato a un'attività agricola che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del trattato e che fa parte di un piano strategico della PAC.”;

per quanto sopra riportato l'intervento ricade nella casistica dell'art. 49 del TFUE, pertanto non si considera Aiuto di Stato;

Visti

il Decreto Ministeriale n. 0147385 del 09.03.2023, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – MASAF, Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale;

il Decreto Ministeriale n. 248477 dell'11.05.2023, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – MASAF, Integrazione della normativa relativa ai termini di presentazione della domanda per gli interventi del Piano Strategico Nazionale PAC e proroga dei termini per l'anno 2023;

il Decreto Ministeriale n. 0300209 del 09.06.2023, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – MASAF, “ulteriore proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2023”, al cui art. 1 “proroga del termine per la presentazione delle domande per l'anno 2023” ha stabilito:

1. Per l'anno 2023, le domande di cui all'articolo 11, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 e all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, citati in premessa, sono presentate entro il 30 giugno 2023.
2. Per le domande presentate oltre il termine del 30 giugno 2023 si applicano le riduzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42.
3. Le modifiche apportate alle domande presentate entro il 30 giugno 2023, con l'aggiunta di singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto, capi animali o ulteriori elementi fattuali sui quali richiedere ulteriori interventi, a condizione che i requisiti previsti siano rispettati compresi gli ettari ammissibili a disposizione del beneficiario nel fascicolo aziendale, non sono considerate domande presentate tardivamente purché presentate entro il 25 luglio 2023.
4. Le domande e le modifiche presentate oltre il 25 luglio 2023 sono irricevibili.

Dato atto che

la Regione Calabria, ai sensi del comma 3 art.3 del D.lgs. 165/99, ha istituito l'Organismo Pagatore regionale “A.R.C.E.A.” (dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, patrimoniale, risorse umane), riconosciuto con provvedimento MiPAAF n. 0007349 del 14 ottobre del 2009 ed operativo per l'erogazione dei finanziamenti relativi al P.S.R. Calabria a decorrere dal 1° luglio 2010; ARCEA ha pubblicato le Istruzioni Operative n. 10 dell'08.05.2023, “Sviluppo Rurale - Campagna 2023 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento della Programmazione 2023-2027 – Interventi connessi alle superfici e agli animali”;

Premesso che

con D.D.G. n. 6625 del 15/05/2023 è stato approvato l'Avviso Pubblico “Intervento SRA 01 “Produzione Integrata - Programma Strategico della PAC 2023/2027, Complemento Strategico Regionale della Calabria - allegato A), comprensivo delle disposizioni generali, attuative, procedurali” – pubblicato su www.calabriapsr.it e sul Burc n.110 del 17/05/2023;

Considerato che

è proficuo uniformare l'azione amministrativa regionale su tutti gli interventi già attivati mediante l'approvazione dei rispettivi avvisi pubblici, per i quali si prevede un'elevata partecipazione, che impegna i Centri di Assistenza Agricola alla simultanea gestione documentale per conto dei richiedenti;

per quanto motivato al punto precedente, necessita prorogare i termini di presentazione delle domande prima della scadenza del termine del 15 giugno fissato con l'avviso pubblico approvato il DDG n. 6625 del 15/05/2023, per come consentito con il Decreto Ministeriale n. 0300209 del 09.06.2023 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – MASAF, "ulteriore proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2023", al cui art. 1 "proroga del termine per la presentazione delle domande per l'anno 2023" ha stabilito:

1. Per l'anno 2023, le domande di cui all'articolo 11, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 e all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, citati in premessa, sono presentate entro il 30 giugno 2023.
2. Per le domande presentate oltre il termine del 30 giugno 2023 si applicano le riduzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42.
3. Le modifiche apportate alle domande presentate entro il 30 giugno 2023, con l'aggiunta di singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto, capi animali o ulteriori elementi fattuali sui quali richiedere ulteriori interventi, a condizione che i requisiti previsti siano rispettati compresi gli ettari ammissibili a disposizione del beneficiario nel fascicolo aziendale, non sono considerate domande presentate tardivamente purché presentate entro il 25 luglio 2023.
4. Le domande e le modifiche presentate oltre il 25 luglio 2023 sono irricevibili.

Ritenuto

necessario approvare la proroga dei termini, riportata nel riformulato Avviso Pubblico "Intervento SRA 29. 02 Mantenimento dell'agricoltura biologica" - Programma Strategico della PAC 2023/2027, Complemento Strategico Regionale della Calabria - allegato A), comprensivo delle disposizioni generali, attuative, procedurali";

Dare atto che

gli aspetti finanziari generali, sono di esclusiva competenza dell'Autorità di Gestione del PSR Calabria 2023-2027, a norma dell'art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013 e dell'art. 66 del Reg. (UE) 1305/2013, nel rispetto del principio e della responsabilità della programmazione e sana gestione finanziaria del PSP Calabria 2023/2027;

dal presente decreto non derivano impegni finanziari per il bilancio regionale, atteso che i fondi necessari per l'attuazione del quinquennio 2023 – 2027 e specificatamente per l'annualità 2023, sono posti a valere sulle risorse dell'Intervento SRA 01 "Produzione Integrata - Programma Strategico della PAC 2023/2027 - Complemento Strategico Regionale della Calabria, gestite dall'Organismo Pagatore ARCEA;

ai fini della coerenza programmatica e finanziaria, il presente decreto è sottoscritto dal Dirigente Generale, altresì nella qualità di Autorità di Gestione;

Preso atto per quanto sopra enucleato, quale istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento per la regolarità tecnico/amministrativa e per la verifica della completezza del procedimento;

Su proposta del Dirigente di Settore;

DECRETA

di richiamare il preambolo del presente atto quale parte sostanziale, che qui s'intende integralmente trascritta;

di rettificare l'Avviso Pubblico D.D.G. n. 6625 del 15/05/2023 "Intervento/Azione SRA 29.02 Mantenimento dell'agricoltura biologica - Programma Strategico della PAC 2023/2027, Complemento Strategico Regionale della Calabria - allegato A), comprensivo delle disposizioni generali, attuative, procedurali", per come stabilito dal Decreto del Ministero dell'agricoltura, della

sovranità alimentare e delle foreste MASAF n. 0300209 del 09.06.2023 avente oggetto “ulteriore proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l’anno 2023”;

di approvare la proroga dei termini, riportata nel riformulato Avviso Pubblico “Intervento SRA 29.02 Mantenimento dell’agricoltura biologica - Programma Strategico della PAC 2023/2027, Complemento Strategico Regionale della Calabria - allegato A), comprensivo delle disposizioni generali, attuative, procedurali” - incluso nel presente atto;

dare atto che

gli aspetti finanziari generali, sono di esclusiva competenza dell’Autorità di Gestione del Complemento Strategico Regionale della Calabria 2023 – 2027;

dal presente decreto non derivano impegni finanziari per il bilancio regionale, atteso che i fondi necessari per l’attuazione del quinquennio 2023 – 2027 e specificatamente per l’annualità 2023, sono posti a valere sulle risorse dell’Intervento/Azione SRA 29.02 Mantenimento dell’agricoltura biologica - Programma Strategico della PAC 2023/2027 - Complemento Strategico Regionale della Calabria, gestite dall’Organismo Pagatore ARCEA;

di nominare, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990 s.m.i., Responsabile Unico del Procedimento il funzionario Dott. Raffaele Nicola Fabiano;

di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del dipartimento proponente, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11, ai sensi del D.lgs. del 14/03/2013 n. 33, nel rispetto del regolamento UE 2016/679, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente;

di disporre che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti nell’articolo 26 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 D.Lgs. n. 33 del 2013 e sul sito istituzionale www.regione.calabria.it;

di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del PSR Calabria 2014-2022, Sezione PSP 2023 – 2027, all’indirizzo www.calabriapsr.it, pubblicazione da intendersi con valore di notifica agli interessati;

di notificare il presente atto all’Autorità di Gestione ed all’Organismo Pagatore ARCEA.

di stabilire che avverso il presente provvedimento l’interessato può proporre ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione sul BURC.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
RAFFAELE NICOLA FABIANO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
GIOVANNI PANDULLO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale ed Autorità di Gestione
GIACOMO GIOVINAZZO
(con firma digitale)



AVVISO PUBBLICO

Programma Strategico della PAC 2023/2027

Complemento Strategico Regionale della Calabria D.G.r. n. 738 del 28.12.2022

Intervento/Azione SRA 29.02 Mantenimento dell'agricoltura biologica

Avviso Pubblico

“Intervento/Azione SRA 29.02 Mantenimento dell'agricoltura biologica - Programma Strategico della PAC 2023/2027, Complemento Strategico Regionale della Calabria - allegato A), comprensivo delle disposizioni generali, attuative, procedurali”.

Modificato ed integrato con la proroga dei termini consentita dal Decreto Ministeriale n. 0300209 del 09.06.2023.

Indice

DISPOSIZIONI GENERALI	2
01. Riferimenti normativi	2
02. Clausola di salvaguardia	2
03. Obiettivi, finalità e campo di applicazione	2
04. Ambito territoriale di intervento	3
05. Beneficiari	3
06. Condizioni di ammissibilità	4
DISPOSIZIONI ATTUATIVE	4
07. Impegni e durata	4
08. Altri obblighi: rispetto della Condizionalità	4
09. Forma e aliquota del sostegno	5
10. Degressività	5
11. Cumulabilità	6
DISPOSIZIONI PROCEDURALI	6
12.1 Modalità di presentazione della domanda	6
12.2 Documentazione richiesta	6
12.3 Conservazione della domanda	7
12.4 Termini per la presentazione della domanda	7
12.5 Modifica della domanda iniziale	7
12.6 Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa	7
12.7 Variazioni e integrazioni	8
13. Dotazione finanziaria	8
14. Criteri di selezione delle domande di sostegno per l'assunzione iniziale di nuovi impegni	8
15. Istruttoria delle domande	9
16. Domande di pagamento	9
17. Variazione delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del quinquennio di impegno o con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni	9
18. Controlli e sanzioni	9
19. Subentro nell'impegno	10
20. Prescrizioni generali	10
21. Responsabile del Procedimento	10



DISPOSIZIONI GENERALI

01. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- Decisione di esecuzione C (2022) 8645 final, adottata dalla Commissione il 2 dicembre 2022, che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini de sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- D.G.R. n. 738 del 28 dicembre 2022 che approva il Complemento di Programmazione per lo Sviluppo Rurale del Piano strategico della PAC 2023-2027 della Regione Calabria (CSR);
- D.G.R. n. 123 del 31 marzo 2023 che istituisce il Comitato di Monitoraggio per l'attuazione del Complemento Strategico PAC della Regione Calabria ai sensi dell'art. 124 del Reg. (UE) 2021/2115;
- Ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.

02. Clausola di salvaguardia

Il presente avviso è attivato "sotto condizione" in relazione alle integrazioni (e/o modifiche) che potranno essere apportate, inclusi i termini e le condizioni per accedere al sostegno, al fine di garantire la salvaguardia degli interessi unionali, la trasparenza ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

03. Obiettivi, finalità e campo di applicazione

Il presente bando ha come obiettivo l'attivazione dell'intervento SRA29.02 – Mantenimento dell'agricoltura biologica (di seguito SRA29) secondo quanto previsto dall'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115, dal Piano Strategico Nazionale di attuazione della PAC 2023-2027 (di seguito PSP 2023-2027) adottato dalla Commissione il 2 dicembre 2022, con decisione di esecuzione C (2022) 8645 final, e dal "Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Calabria", approvato con D.G.R. n. 738 del 28 dicembre 2022, di seguito indicato con CSR 2023-2027.

L'agricoltura biologica contribuisce a ridurre il rischio di inquinamento e degrado delle matrici ambientali connesso all'uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti e a promuovere la salvaguardia della risorsa acqua, la tutela della risorsa suolo, la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità, del paesaggio agrario e il miglioramento della qualità dell'aria.

La natura fortemente ambientale della misura fa sì che questa agisca in sinergia con le azioni previste a livello nazionale o territoriale in attuazione della Direttiva sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, delle Direttive Habitat e Uccelli, della Direttiva Quadro Acque, del Piano nazionale per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare, della Strategia nazionale per la mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.



L'intervento "Agricoltura biologica" prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore degli agricoltori o delle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente a mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica nel rispetto del regolamento (UE) 2018/848 e dei relativi regolamenti attuativi, mediante la compensazione dei minori ricavi e/o maggiori costi dei processi produttivi collegati al rispetto del metodo di agricoltura biologica.

L'intervento si applica, su tutto il territorio regionale, a tutte le tipologie colturali e ai prati permanenti, prati-pascoli e pascoli, esclusi i terreni a riposo e si articola nella seguente azione:

- SRA29.02 Azione "Mantenimento dell'agricoltura biologica".

L'obiettivo dell'Azione SRA29.2 è quello di contribuire al mantenimento della SAU biologica, in funzione dei risultati già raggiunti in Calabria che sono oltre l'obiettivo del 25% indicato nella strategia "farm to fork" e, quindi, al fine di consolidare, nel contesto produttivo agricolo nazionale, i risultati ambientali in termini di incremento della biodiversità, di miglioramento della qualità delle acque e della fertilità dei suoli.

L'intervento prevede un periodo d'impegno di durata pari a cinque anni.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

Il richiedente potrà aderire allo SRA29.02 che prevede l'adozione di impegni di durata quinquennale, la cui corretta applicazione determina l'erogazione di un aiuto annuale per tutta la durata dell'impegno medesimo.

Le disposizioni che seguono disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all'erogazione degli aiuti, compresi gli impegni che i richiedenti sono tenuti a rispettare.

04. Ambito territoriale d'intervento

L'intervento si applica, su tutto il territorio regionale, a tutte le tipologie colturali e ai prati permanenti, prati-pascoli e pascoli, esclusi i terreni a riposo.

05. Beneficiari

Possono presentare la domanda per gli aiuti previsti dall'intervento SRA29 i seguenti beneficiari, così come definiti dalle Disposizioni comuni per gli interventi di sviluppo rurale ambiente del CSR 2023-2027:

- agricoltori singoli o associati;
- enti pubblici gestori di aziende agricole.

Tutti i beneficiari devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole con posizione debitamente validata e aggiornata con fascicolo dematerializzato, conforme a quanto disposto dal Decreto MIPAAF 01/03/2021 (Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120).

È fatto obbligo a tutti i beneficiari di rilasciare la domanda di sostegno/pagamento annuale previa costituzione, aggiornamento e validazione del fascicolo aziendale e allineamento anche alla BDN, ove previsto dal bando (aziende zootecniche), secondo quanto previsto dalla normativa vigente in merito (DPR 503 del 01/12/1999 e s.m.i.).

I beneficiari possono essere ammessi al sostegno unicamente se gestiscono direttamente, con regolare titolo di conduzione, le superfici oggetto di richiesta di pagamento e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale e inserito nell'Anagrafe delle Aziende agricole. La disponibilità delle superfici deve essere dimostrata secondo le regole di riferimento del fascicolo aziendale come previsto dal DPR 503 del 01/12/1999 e s.m.i. e dalla circolare AGEA prot. N. ACIU.2016.120 del 1/03/2016.

Le superfici da assoggettare agli impegni devono essere disponibili precedentemente all'avvio del periodo di impegno (01/01/2023) e mantenute dal richiedente, sulle medesime parcelle, per una durata pari almeno al periodo di impegno.

Tuttavia, sono ritenuti validi anche titoli di conduzione di terreni di durata inferiore, purché con copertura dell'annualità di domanda (1° gennaio – 31 dicembre); in tal caso il richiedente dovrà rinnovare il titolo, attraverso la stipula di nuovi contratti che garantiscano la continuità della copertura per l'intero periodo di impegno.

Il mancato rinnovo comporta la decadenza dell'aiuto e la restituzione delle somme eventualmente erogate nelle annualità precedenti.



Possono aderire al presente bando tutti gli agricoltori in attività secondo la vigente normativa e quanto previsto al par. 9.2 “Disposizioni comuni a più interventi di sviluppo rurale” del Complemento di Programmazione approvato con delibera n. 738 del 28 dicembre 2022.

La perdita dei requisiti di ammissibilità genera la decadenza totale dell’impegno, con recupero dei premi erogati, fatti salvi i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali.

06. Condizioni di ammissibilità

I pagamenti relativi all’Azione SRA29.2 sono accordati, su tutto il territorio regionale, qualora siano rispettati cumulativamente i seguenti criteri di ammissibilità:

- Le superfici eleggibili all’Azione SRA29.2 “Mantenimento dell’agricoltura biologica” devono essere presenti in una notifica nello stato di “pubblicata” precedentemente all’avvio del periodo di impegno (C03).
- I beneficiari aderiscono all’intervento con una SOI minima rispetto alla SAU totale pari a 2 ettari. La superficie minima eleggibile, oggetto di impegno, è accertata e ammessa in domanda di sostegno a seguito di tutti i controlli previsti dal Sian per il tramite del SIGC -Sistema Integrato di Gestione e Controllo (C04).

La superficie minima oggetto di impegno deve essere pari almeno a 2 (due) ettari eleggibili, per come accertata e ammessa in domanda di sostegno a seguito di tutti i controlli previsti dal Sian per il tramite del SIGC (Sistema Integrato di gestione e Controllo).

Le superfici assoggettate all’impegno dovranno essere mantenute sulle medesime parcelle.

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

07. Impegni e durata

L’intervento SRA29 ha una durata quinquennale e prevede il rispetto degli impegni di seguito riportati, che vanno oltre le condizioni elencate all’articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 2021/2115.

- I01 - Applicazione del metodo di produzione di agricoltura biologica di cui al Reg. (UE) n. 2018/848 e relativi regolamenti attuativi riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici, su tutta la SAU oggetto di impegno, per tutta la durata del periodo di impegno.
- I02 - Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute sulle medesime particelle e per tutta la durata del periodo di impegno.
- I03 - Disponibilità delle medesime superfici oggetto di impegno in virtù di un diritto reale di godimento.
- I04 - Iscrizione del beneficiario nell’elenco nazionale degli operatori biologici per tutto il periodo di impegno secondo le specificità delle disposizioni attuative regionali.
- IReg.01 - Per le superfici foraggiere e a pascolo, mantenere un carico di bestiame minimo di 0,25 UBA/ha e massimo di 2 UBA/ha.

Tutti i requisiti di ammissibilità previsti per i beneficiari devono essere rispettati e mantenuti dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e per tutta la durata dell’intervento, pena la decadenza dal sostegno e il recupero degli importi eventualmente erogati nelle annualità precedenti o l’esclusione annuale laddove previsto dalle disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni, ad eccezione dei casi in cui ciò sia dovuto a cause di forza maggiore e circostanze eccezionali come disciplinate dal successivo punto 17.

Riguardo alle penalità previste per il mancato rispetto degli impegni e degli obblighi da parte dei beneficiari si rimanda a quanto disposto e approvato dall’Organismo pagatore Arcea, in merito a sanzioni e riduzioni, nelle specifiche istruzioni operative.

08. Altri obblighi rispetto della Condizionalità

Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi:

- Rispetto delle norme di Condizionalità rafforzata. I beneficiari sono tenuti, nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto, al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo III, Sezione 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115 e del Decreto Masaf n. 0147385 del 9.03.2023, integrato con il Decreto Ministeriale n. 248477 dell’11.05.2023.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità rafforzata comporta l’applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo IV - del Reg. (UE) n. 2021/2116 e al Reg. (UE) n. 2022/1172.



- Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115).

Ai fini della verifica del rispetto degli elementi di condizionalità, possono essere valutati schemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale; si richiamano inoltre, in quanto applicabili, i contenuti del PSP 2023-2027 e delle normative nazionali e regionali di recepimento, con le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

Lo SRA29 rientra fra gli interventi assoggettati al rispetto delle norme di Condizionalità sociale definite all'art. 14 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

09. Forma e aliquota del sostegno

Il pagamento comprende il costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno ed il costo della transazione.

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 del Reg. (UE) 2021/2115, sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dal metodo di produzione biologica. Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta a impegno.

Gli importi dei pagamenti sono diversificati al fine di considerare le diverse tecniche di produzione abituali e gli effetti degli impegni proposti.

Per la zootecnia biologica è richiesto un rapporto tra UBA biologiche e superficie agricola aziendale a colture foraggere (avvicendate e non avvicendate) minimo pari a 0,25 UBA/ettaro e massimo 2 UBA/ettaro.

Per il calcolo della densità di carico si farà riferimento a tutte le superfici foraggere (avvicendate e non avvicendate) inserite nel fascicolo aziendale in virtù di un titolo di conduzione che ne attesti la disponibilità per tutta la durata dell'impegno.

SRA 29.02 Mantenimento	€/ Ha
Agrumi	700
Cedro	750
Olivo	500
Vite	600
Drupacee	720
Altri Fruttiferi compresa Actinidia	720
Castagno e Noce	400
Mandorlo, Pistacchio e Nocciolo	500
Colture industriali	300
Ortive	550
Leguminose	300
Patata	450
Riso	300
Seminativi	300
Foraggere (escluso pascoli)	170
Foraggere e Pascoli in Zootecnia Biologica (Bovini, Ovicaprini e Suini)	200

È fatto salvo, nel primo anno di impegno, al fine di evitare sovra-compensazione, da parte dell'ente pagatore ARCEA, l'applicazione di tabelle di riduzione qualora si configurino sovrapposizioni di impegni tra PSP 2023/2027 e PSR 2014/2022.

10. Degressività

L'importo delle domande di sostegno e di pagamento annuali viene sottoposto a calcolo di degressività sull'importo totale del suo ammontare, in base al seguente criterio:

- prima fascia - fino 25.000 euro/anno: importo pagato al 100%;
- seconda fascia - oltre 25.000 e fino a 37.500 euro/anno: importo ridotto all'80%;
- terza fascia - oltre 37.500 euro/anno: importo ridotto al 60%.

Modalità di calcolo dell'importo complessivo:



- pagamento del 100% del sostegno sull'importo compreso all'interno della prima fascia, fino all'importo massimo di 25.000 euro incluso;
- pagamento dell'80% del sostegno sull'importo ricadente all'interno della seconda fascia, compreso tra un minimo di 25.001 euro e un massimo di 37.500 euro;
- pagamento del 60% del sostegno sulla differenza tra l'importo massimo previsto per la seconda fascia e l'importo eccedente.

11. Cumulabilità

La Regione Calabria ha scelto di optare per la cumulabilità sulla medesima superficie degli interventi agro-climatico-ambientali SRA02, SRA13, SRA17, SRA21, SRA22, SRA24, SRA25 nonché con gli eco-schemi 2, 3, 4 e 5. Al fine di evitare la sovra-compensazione, ove mai avvenisse una sovrapposizione di impegni e corrispondenti compensazione, verranno applicate le tabelle di calcolo per la riduzione del premio calcolate dal CREA.

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

12.1 Modalità di presentazione della domanda

Le domande, volte ad ottenere la concessione degli aiuti, formulate esclusivamente sugli appositi modelli (è obbligatorio compilare i campi relativi all'indicazione dei recapiti telefonici e della PEC dei soggetti richiedenti), devono avvenire per via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore ARCEA, disponibili mediante il portale SIAN (www.sian.it), per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP ARCEA.

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che perverranno con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

Le informazioni contenute nel fascicolo aziendale costituiscono parte integrante e sostanziale dell'istanza presentata, necessarie ai fini dell'ammissibilità della stessa.

La non corrispondenza dei dati indicati nel fascicolo aziendale con quelli riportati nella domanda di sostegno/pagamento comporta la non ammissibilità della domanda e la decadenza dei benefici eventualmente concessi in qualsiasi fase accertata.

L'utente abilitato completata la fase di compilazione della domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (barcode) e, previa sottoscrizione da parte del richiedente, procede con il rilascio telematico attraverso il Sian che registra la data di presentazione.

Si evidenzia che, solo con la fase del rilascio telematico la domanda s'intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore ARCEA (N.B.: la sola stampa della domanda non costituisce prova di presentazione della domanda all'Organismo Pagatore ARCEA).

La modalità di presentazione della domanda prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo.

Le domande di sostegno inerenti ai nuovi impegni avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; successivamente, i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno successivo, nei termini di presentazione fissati dal decreto.

12.2 Documentazione richiesta

La presentazione delle domande di sostegno/pagamento, come illustrato nel punto presente, presuppone l'utilizzo della modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore ARCEA.

Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale riportate nella stessa. La domanda comprende, in particolare, le dichiarazioni e gli impegni che il richiedente è tenuto a sottoscrivere, sia come requisiti e prescrizioni che l'azione prevede e sia come impegno a rispettarli per l'intero periodo di esecuzione/attuazione.

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veritieri e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà rilasciate ai sensi del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa" (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000). Se nel corso dei controlli, anche effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sono individuate delle irregolarità o delle omissioni, rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, si darà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito. Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto,



oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 - Decadenza dai benefici). Per tutte le misure si farà riferimento alla documentazione necessaria alla costituzione del fascicolo aziendale.

12.3 Conservazione della domanda

La documentazione relativa alla disponibilità dei fondi agricoli assoggettati ad impegno e dichiarati in domanda, sulla base della quale è stato costituito ed aggiornato il fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, deve essere custodita e resa disponibile per eventuali controlli presso il Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA). La documentazione dovrà essere conservata per almeno 5 anni dalla fine dell'impegno.

12.4 Termini per la presentazione della domanda

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal 01/01/2023 è fissata al 30.06.2023 o entro il 25 luglio, nel rispetto del Decreto Ministeriale n. 0300209 del 09.06.2023 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – MASAF, “ulteriore proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2023”, al cui art. 1 “proroga del termine per la presentazione delle domande per l'anno 2023” ha stabilito:

1. Per l'anno 2023, le domande di cui all'articolo 11, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 e all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, citati in premessa, sono presentate entro il 30 giugno 2023.
2. Per le domande presentate oltre il termine del 30 giugno 2023 si applicano le riduzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42.
3. Le modifiche apportate alle domande presentate entro il 30 giugno 2023, con l'aggiunta di singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto, capi animali o ulteriori elementi fattuali sui quali richiedere ulteriori interventi, a condizione che i requisiti previsti siano rispettati compresi gli ettari ammissibili a disposizione del beneficiario nel fascicolo aziendale, non sono considerate domande presentate tardivamente purché presentate entro il 25 luglio 2023.
4. Le domande e le modifiche presentate oltre il 25 luglio 2023 sono irricevibili.

12.5 Modifica della domanda iniziale

Le modifiche alla domanda iniziale possono essere effettuate secondo le istruzioni operative ARCEA.

12.6 Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa

Le domande di sostegno, o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento, dopo essere stati presentati, nei casi di errori palesi (art. 4 reg. UE n. 809/2014) riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

Si considera errore palese quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie, minimali attività istruttorie di livello preliminare.

Vengono indicate le seguenti tipologie di errori che sono essere considerate errori palesi:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati).

NON si considerano errori palesi e pertanto non sono soggetti alla disciplina di cui al comma 1 del presente paragrafo e non saranno emendabili:

- la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda;
- la mancata presentazione della documentazione considerata essenziale per la ricevibilità o necessaria per l'ammissibilità;
- la mancata o errata documentazione relativa alle condizioni di accesso o ai requisiti utili al calcolo dei punteggi.



12.7 Variazioni e integrazioni

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di sostegno e nella documentazione allegata. Le comunicazioni trasmesse dal richiedente successivamente alla scadenza al termine per la presentazione della domanda e riguardanti dati rilevanti per l'ammissibilità non saranno tenute in considerazione ai fini della determinazione dell'esito istruttorio.

13. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per il 2023 è di € 41.400.000 (quarantunomilioniquattrocentomila/00).

14. Criteri di selezione delle “domande di sostegno” per l’assunzione iniziale di nuovi impegni

Per la delimitazione delle aree si fa riferimento a classificazioni ufficiali riportate nella colonna denominata “Declinazione criterio”.

Al fine di raggiungere un maggiore beneficio ambientale (obiettivo 4, 5, 6 e green deal) l'intervento prevede l'applicazione dei seguenti principi di selezione che considerano prioritari:

- principi riconducibili alla localizzazione degli interventi (P01), aree a grande pregio ambientale e aree soggette a criticità ambientali;
- principi riconducibili all'attività aziendale (P02).

Ciò anche in funzione del mantenimento dell'attività di aziende che già operano in biologico.

Principio di selezione	Criterio di selezione	Punteggio max.	Declinazione criterio
P01 - Principi riconducibili alla localizzazione degli interventi	Aree Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 2009/147/CE e n. 92/43/CEE	10	Perimetri siti Natura 2000 DGR del 12/11/2015 n. 462
	Aree ad alto valore naturalistico (HNV)	10	Carta delle aree HNV (adottata con DGR n. 73 del 28/02/2014)
	Aree naturali protette	10	Delimitazione aree parco e riserve, statali e regionali, come da delibere regionali e decreti istitutivi nazionali
	Aree rurali marginali, montane e svantaggiate	20	Aree montane Reg. (CE) n. 1257/99 Aree Svantaggiate. D.M. n. 6277 del 08/06/2020
	Aree a prevalente tutela naturalistica, paesaggistica e idrologica	10	Regio Decreto Legge del 30 dicembre 1923 n. 3267 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
	Zone vulnerabili ai Nitrati (ZVN) ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE	5	Carta della vulnerabilità da nitrati di origine agricola e Programma d'azione (adottata con DGR n. 119 dell'31/03/2021)
P02 - Principi riconducibili alle caratteristiche dell'attività aziendale	Zone rurali ad agricoltura intensiva	5	Mappatura delle aree irrigue riportate nei Piani di Classifica dei Consorzi di Bonifica
	Commercializzazione prodotti certificati biologici	30	Certificato di conformità



Ai fini del raggiungimento del punteggio previsto nei criteri di selezione, la superficie aziendale, nel suo complesso, deve superare il 50% del criterio territoriale cartografico di selezione.

A parità di punteggio sarà data priorità ai beneficiari con minore età anagrafica.

I criteri di selezione hanno avuto parere favorevole dal Comitato di Monitoraggio istituito con delibera n. 123 del 31 marzo del 2023 con procedura scritta chiusa il 10/05/2023.

15. Istruttoria delle domande

Le domande di sostegno verranno istruite per la ricevibilità e ammissibilità da una commissione appositamente nominata. Le verifiche istruttorie verranno realizzate con elaborazioni informatiche e, una volta ultimate, sarà stilata una graduatoria provvisoria avverso la quale potrà essere presentata motivata istanza di riesame in autotutela, nel termine di 10 giorni dalla sua pubblicazione.

A seguito dell'esame delle istanze in autotutela verrà stilata una graduatoria definitiva che in funzione dei premi definiti e della dotazione dell'annualità, riporterà l'elenco dei beneficiari ammessi a finanziamento. A parità di punteggio sarà data priorità ai beneficiari con minore età anagrafica.

Tali beneficiari, in elenco positivo ammissibile a finanziamento, assumeranno l'impegno per il quinquennio 2023/2027.

La domanda di sostegno, quando risulta inclusa nell'elenco delle domande ammesse a finanziamento, avrà automaticamente valenza di domanda di pagamento per il primo anno.

16. “Domande di pagamento”

I beneficiari ammessi in domanda di sostegno dovranno annualmente presentare domanda di pagamento. La mancata presentazione della domanda di pagamento, per una sola annualità, non determinerà automaticamente la decadenza della domanda di sostegno qualora si possa dimostrare, dalla certificazione in possesso dell'organismo di controllo, il mantenimento dell'impegno in relazione alle particelle indicate nella domanda di sostegno.

17. Variazione delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del quinquennio di impegno o con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni

La superficie assoggettata ad impegno con la domanda di sostegno iniziale non può essere incrementata nei successivi anni di impegno.

Durante il corso del quinquennio di impegno non sono ammesse variazioni in aumento delle superfici ammesse con la domanda di sostegno e le eventuali riduzioni non devono essere superiori al 20%, nel rispetto della superficie minima eleggibile, come disposto al paragrafo 9.2 delle “Disposizioni comuni” del CSR.

Nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di superficie tra quella concessa nella domanda di sostegno e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%.

La riduzione, nel corso del periodo d'impegno, della superficie ammessa nella domanda di sostegno iniziale (annualità 2023) per una percentuale superiore al 20%, comporterà la decadenza totale dei benefici previsti dall'Azione con obbligo di restituzione dei premi qualora precedentemente erogati.

Ciò tuttavia non avviene se:

- le superfici sono ridotte per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, così come definite dall'art. 3 del Reg (UE) 2116/2021;
- le superfici ridotte sono oggetto di subentro dell'impegno da parte di altri soggetti, che abbiano i requisiti richiesti.

Gli impegni previsti dall'intervento SRA29 si applicano su appezzamenti fissi e non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo considerato.

18. Controlli e sanzioni

Per quanto riguarda le penalità previste per il mancato rispetto degli impegni e degli obblighi da parte dei beneficiari si rimanda a quanto disposto e approvato dall'Organismo pagatore Arcea in merito a sanzioni e riduzioni, nelle specifiche istruzioni operative. Restano comunque ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.



19. Subentro nell'impegno

Per la medesima superficie, fatti salvi i casi di forza maggiore connessi al decesso del beneficiario (gestiti con apposita procedura), nell'arco del quinquennio, è ammesso un solo cambio di beneficiario; in tal caso il beneficiario iniziale può cedere totalmente o parzialmente la sua azienda a uno o più soggetti, se questi subentrano per il restante periodo rilasciando specifica dichiarazione di conoscenza dell'obbligo di assunzione degli impegni per il periodo vincolativo residuo.

Il rilascio informatico della domanda di cambio beneficiario sul portale SIAN da parte del subentrante che dimostri di possedere le condizioni di ammissibilità agli interventi previsti dal presente intervento, assolve "*ipso facto*" a tale adempimento.

Il subentrante che intende proseguire l'impegno, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, deve darne comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per l'aggiornamento o la creazione del proprio fascicolo aziendale, fornendo la documentazione relativa ai titoli di possesso.

Nel caso di cambio beneficiario conseguente al decesso del richiedente/beneficiario, è indispensabile procedere alla costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale, dandone comunicazione agli uffici competenti per l'istruttoria delle domande.

Il cessionario che ha presentato comunicazione di subentro potrà presentare la domanda di pagamento alla prima scadenza annuale successiva al subentro medesimo, attenendosi alle procedure rese disponibili dall'organismo pagatore ARCEA.

Resta comunque inteso che dopo che il cessionario ha comunicato all'autorità competente la cessione dell'azienda e richiesto il pagamento dell'aiuto e/o del sostegno tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della domanda di aiuto, della domanda di sostegno o della domanda di pagamento, sono conferiti al cessionario. Pertanto, le riduzioni ed esclusioni che dovessero essere applicate ai pagamenti, a causa di irregolarità o mancato rispetto di impegni, anche se relative agli anni precedenti, con i conseguenti recuperi di contributi già erogati, saranno a carico del cessionario a partire dal momento di presentazione, da parte di quest'ultimo, della prima domanda di pagamento.

20. Prescrizioni generali

Alle domande di sostegno e di pagamento ammesse a finanziamento con la graduatoria definitiva, i premi richiesti dai beneficiari, potranno essere oggetto di riduzione o di esclusione, sulla base dei controlli amministrativi effettuati. Ivi compresi, il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e le procedure di Verificabilità e Controllabilità degli Interventi (VeCI), implementate e validate congiuntamente, dall'Autorità di Gestione e da ARCEA. Ciò, nel rispetto degli adempimenti previsti dalle vigenti normative comunitarie e nazionali, nonché atti regionali, per evitare rischi connessi o doppio finanziamento, il cui controllo compete ad ARCEA nella fase di pagamento.

Allo stato, la liquidazione delle domande di pagamento dovrà avvenire entro il 30 giugno dell'anno civile successivo a quello di riferimento della domanda; per termini successivi, è fatta salva la quota di riserva comunitaria prevista. Il beneficiario che presenta la domanda di sostegno e di pagamento, esenta da responsabilità la Regione Calabria dagli scaturenti contenziosi per le eventuali anomalie dovute agli applicativi informatici SIAN e/o alla gestione ed informatizzazione dei controlli delle domande estratte a campione, le cui competenze sono dell'organismo pagatore ARCEA.

21. Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Raffaele Nicola Fabiano — email raffaele.fabiano@regione.calabria.it — telefono 0961853135 - funzionario del Settore "Ambiente e Zootecnia" del Dipartimento "Agricoltura, Risorse Agroalimentari, Forestazione" - pec zootecnia.agricoltura@pec.regione.calabria.it - .